

16.a bis Aggiornamento in seguito alla novella legislativa ddl n. 1335-B del 05/05/2015 approvato con legge 68/2015 del 22/05/2015 (recante disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente)

Il 19 maggio 2015 il Senato ha definitivamente approvato il d.d.l. 1345-B e reso così legge la riforma sui c.d. eco-reati, ora inseriti in un autonomo Titolo VI-bis all'interno del codice penale. Le modifiche vanno ad insistere anche sul catalogo dei reati- presupposto per l'applicazione della responsabilità amministrativa da reato dell'ente di cui al D. Lgs. n. 231/2001. Emerge dunque la necessità di una forte attenzione alla predisposizione dei modelli di prevenzione da parte degli enti che possano riconoscere, nella tipologia dei reati astrattamente commissibili dai propri sottoposti in loro favore o vantaggio, anche quelli di matrice ambientale. Il nuovo Titolo VI-bis, libro secondo, del codice penale, é volto a costituire un quadro più organico relativo ai delitti in materia ambientale, la Parte VI-bis al D. Lgs. 152/2006 é tesa invece a garantire l'estinzione delle contravvenzioni ambientali – che non hanno cagionato danno o pericolo concreto di danno – mediante un procedimento di adempimento a talune prescrizioni imposte dagli organi di vigilanza, come già avviene in materia di sicurezza sul lavoro..

D.Lgs. 231/2001: i nuovi reati presupposto

Viene modificato l'art. 25-undecies con l'ampliamento del novero dei reati-presupposto e un generale aumento del rigore sanzionatorio:

- a) Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.): punito con la sanzione pecuniaria da 250 a 600 quote;
- b) Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.): punito con la sanzione pecuniaria da 400 a 800 quote;
- c) Delitti di natura colposa contro l'ambiente (452-bis, 452-quater, 452- quinquies c.p.): puniti con la sanzione pecuniaria da 200 a 500 quote;
- d) Delitti associativi aggravati dall'essere finalizzati alla commissione di reati ambientali: puniti con la sanzione pecuniaria da 300 a 1000 quote;
- e) Traffico ed abbandono di materiale altamente radioattivo (452-sexies c.p.): punito con la sanzione pecuniaria da 250 a 600 quote;

Si prevedono altresì sanzioni interdittive (ex art. 9 D. Lgs. 231/2001), della durata non superiore ad un anno, in caso di condanna per inquinamento ambientale o disastro ambientale così come inseriti

sub art. 25-undecies, lett. A) e B). Solo in caso di condanna per reati colposi, la cui punibilità è riconosciuta esclusivamente con riferimento all'inquinamento ed al disastro ambientale, si potrà avere una riduzione delle sanzioni interdittive e pecuniarie pari ad un terzo.

Art. 452 bis c.p. – inquinamento ambientale

Il nuovo delitto punisce con la reclusione da 2 a 6 anni e la multa da euro 10.000 a 100.000 chiunque cagioni abusivamente una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili: (1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; (2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna. La pena è aumentata se l'inquinamento è prodotto in area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette.

Art. 452 quater c.p. – disastro ambientale

Fuori dai casi previsti dall'art. 434 c.p., relativo al disastro c.d. innominato, è punito con la reclusione da 5 a 15 anni chiunque cagioni un disastro ambientale. Il disastro ambientale ricorre nelle tre diverse ipotesi alternative di seguito indicate: (a) alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema; (b) alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali; (c) offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo. La pena è aumentata se l'inquinamento è prodotto in area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette. La clausola di salvaguardia relativa all'art. 434 c.p. mostra chiaramente la natura speciale del nuovo delitto – peraltro punito assai più severamente – rispetto alla classica ipotesi del disastro innominato, che resta fattispecie nella quale confluiranno le condotte che non rientrano nelle ipotesi tassativamente descritte.

Art. 452 terdecies c.p. – omessa bonifica

L'omessa bonifica è già punita, come contravvenzione, dall'art. 257 del D.Lgs. n. 152/2006. Questa norma viene oggi marginalmente modificata, ma soprattutto, sostanzialmente, duplicata in un nuovo delitto. L'art. 452-terdecies c.p. andrà, infatti, a reprimere, più gravemente, la stessa condotta omissiva di cui all'art. 257, sia pure con le significative differenze che ora si esaminano. Nello

specifico la disposizione in commento punisce con la pena della reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 20.000 a euro 80.000 chiunque, essendovi obbligato per legge, per ordine del giudice, ovvero di un'autorità pubblica, non provvede alla bonifica, al ripristino o al recupero dello stato dei luoghi.

Art. 318 bis d.lgs. n. 152/2006 – l'estinzione delle contravvenzioni

La nuova legge introduce anche per i reati ambientali meno gravi un meccanismo agevolato di estinzione. Esso riguarderà le contravvenzioni «in materia ambientale previste dal presente decreto che non hanno cagionato danno o pericolo concreto e attuale di danno alle risorse ambientali, urbanistiche o paesaggistiche protette» (così il nuovo art. 318-bis del D. Lgs. n. 152/2006). La nuova normativa fa riferimento alle contravvenzioni «che non hanno cagionato danno o pericolo concreto e attuale di danno» alle risorse protette. Il meccanismo di estinzione dei reati ambientali meno gravi ricalca quello ormai consolidato in materia di sicurezza. La nuova disciplina penale espressamente prevede:

- se il pubblico ministero prende notizia di una contravvenzione di propria iniziativa ovvero la riceve da privati o da pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio diversi dall'organo di vigilanza e dalla polizia giudiziaria, ne dà comunicazione all'organo di vigilanza o alla polizia giudiziaria affinché provveda alla prescrizione e agli adempimenti successivi; in questo caso, l'organo di vigilanza o la polizia giudiziaria informano il pubblico ministero della propria attività senza ritardo (cfr. nuovo art. 318- quinquies del D.Lgs. n. 152/2006);
- l'adempimento in un tempo superiore a quello indicato dalla prescrizione, ma che comunque risulta congruo, ovvero l'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose della contravvenzione con modalità diverse da quelle indicate dall'organo di vigilanza, sono valutati ai fini dell'applicazione della cd 'oblazione speciale' prevista in termini generali dall'articolo 162-bis del codice penale (che peraltro non è possibile in caso di precedenti reiterate condanne penali per reati analoghi); in tal caso, la somma da versare consiste nella metà del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa (cfr. nuovo art. 318-septies D.Lgs. n. 152/2006).